

La Corte di Assise

decidendo sulla tempestività degli atti di costituzione di parte civile depositati alla odierna udienza ed alle udienze del 14.6.2016 e del 17.5.2016 nonché di quelle depositate alle udienze del 20.10.2015, 1.12.2015 e 9.12.2015;

sentite le Parti;

esaminati gli atti;

OSSERVA


L'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'art. 79 c.p.p. collega tassativamente il momento ultimo per la costituzione di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p., con la conseguenza che il limite per la costituzione di parte civile va individuato nel momento in cui avviene il controllo della regolare costituzione delle parti (Cass. 24.2.2015, n. 10958, Cass. 3.10.2013, n. 44442, Cass. 16.7.2013, n. 38982; Cass. 15.4.2009, n. 25133; Cass. 22.11.2006, n. 519).

Nel caso di specie, il controllo della regolare costituzione delle parti, si è consumato alla udienza del 14.6.2016, ove veniva sanata la irregolare *vocatio in jus* dell'imputato CORTI, nulla rilevando la circostanza che detta udienza veniva rinviata per legittimo impedimento dell'imputato RIVA Fabio Arturo, né rilevando ancora la circostanza che successivamente a detta udienza la Corte emetteva decreto di autorizzazione alla citazione del responsabile civile. Infatti, la prima evenienza, meramente eventuale, è senza dubbio successiva alla verifica della regolare costituzione delle parti, non incidendo sul momento temporale di cui all'art. 484, c.p.p.; mentre la seconda risulta essere un atto dovuto al quale il giudice è chiamato, indipendentemente, dalla verifica della regolarità, sotto ogni profilo, della costituzione della parte richiedente quanto della medesima citazione ed ancora dell'eventuale costituzione.

Ne discende che nel caso devono dirsi tardive tutte le costituzioni di Parte Civile depositate dopo l'Udienza del 14.6.2016: in tal senso, d'altra parte, milita il passo esplicito del verbale della citata udienza secondo il quale il Presidente invitava a completare il deposito di atti di costituzione di parte civile (pagg. 39 e 40 del verbale di stenotipia della indicata udienza).

Quanto agli atti di costituzione di Parte Civile depositati alle udienze del 20.10.2015, 1.12.2015 e 9.12.2015, va ricordato il principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui *la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio di cui all'art. 550 cod. proc. pen. non comporta la nullità della costituzione di parte civile, posto che tra tali atti non sussiste quel rapporto di consecutività e dipendenza previsto dall'art. 185 cod. proc. pen.* (Cass. 2.3.2005, n. 15074 e soprattutto e più di recente Cass. 19.11.2010, n. 11783). Ha precisato il supremo collegio che detta *regula iuris*, valevole non solamente in tema di citazione diretta (come nel caso deciso nel 2005), è indiscutibilmente applicabile anche nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, non sussistendo neppure in tale ipotesi, tra l'atto viziato e la costituzione di parte civile, quel rapporto di consecutività e dipendenza che comporta l'estensione della nullità agli atti cronologicamente successivi, secondo il disposto del già citato art. 185 c.p.p.. Deve trarsene la conseguenza per cui, dopo la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari e la rinnovazione della richiesta di rinvio a giudizio, la parte civile non aveva alcuna necessità di rinnovare la propria costituzione, mai avendo perso efficacia quella precedentemente effettuata.

Nel caso che ci occupa, la mancata rinnovazione in modo formale (essendosi comunque tutte le parti richiamate, almeno per rinvio, all'atto precedentemente depositato) della costituzione di parte civile dopo




la emissione del nuovo decreto che dispone il giudizio a seguito della regressione disposta con ordinanza di questa Corte in data 9.12.2015 all'udienza preliminare conseguente ed anche alle udienze tenutesi davanti a questa Corte a seguito nel nuovo decreto (nei termini innanzi specificati e cioè sino al 14.6.2016) non incide sulla regolarità temporale delle stesse.

P.T.M.

dichiara tardive le costituzioni di parte civile avvenute successivamente all'udienza del 14.6.2016.
Dispone procedersi oltre.

Taranto, 19 luglio 2016

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text 'Il Presidente'.